

**DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2015
651/2015/R/EEL**

**PROROGA DELLA CONVENZIONE FRA LA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI
S.P.A. E LA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO – CCSE, PER LA GESTIONE
DEL MARKET COUPLING**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito: regolamento 714/2009);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 luglio 2015, n. 115;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, 19 dicembre 2003, recante “Approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico”, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIDME);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 560/2012/R/eel, (di seguito: deliberazione 560/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 609/2013/R/eel, (di seguito: deliberazione 609/2013/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità del 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 45/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità del 17 febbraio 2015, 52/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 52/2015/R/eel);
- il documento per la consultazione Gestore Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) n. 7/2014 del 20 novembre 2014 (nel seguito: documento per la consultazione 7/2014);
- la comunicazione del GME del 16 febbraio 2015, prot. Autorità n. 5473 del 16 febbraio 2015 (di seguito: prima comunicazione 16 febbraio 2015), recante *IBWT Market Coupling - Schema di convenzione tra Gestore Mercati Energetici SpA e Cassa Conguaglio Settore Elettrico - CCSE* (nel seguito: schema di convenzione tra il GME e CCSE);
- la comunicazione del GME del 4 novembre 2015, prot. Autorità n. 33057 del 4 novembre 2015 (nel seguito: comunicazione 4 novembre 2015).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 560/2012/R/eel, l’Autorità ha approvato gli accordi per la gestione del *market coupling* sulla frontiera Italia-Slovenia per l’anno 2013;
- ai sensi della medesima deliberazione, il GME e CCSE, attraverso una convenzione, disciplinano:
 - la gestione dei pagamenti afferenti le importazioni/esportazioni di energia e le rendite di congestione risultanti dal *market coupling*;
 - le modalità di restituzione della liquidità fornita, ovvero ricevuta, da CCSE ai fini della suddetta gestione e dei relativi interessi maturati;
 - le modalità di prestazione da parte di CCSE, per conto del GME, della garanzia richiesta dal gestore di rete sloveno Elektro – Slovenija d.o.o (ELES) in caso di frequenti omissioni o ritardi nei pagamenti;
- con la deliberazione 609/2013/R/eel, l’Autorità ha approvato lo schema aggiornato di Convenzione fra il GME e CCSE, funzionale alla gestione del *market coupling* sull’interconnessione Italia-Slovenia, per l’anno 2014.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 45/2015/R/eel, l’Autorità:
 - ha verificato positivamente le nuove modalità operative e gli schemi contrattuali predisposti per la gestione del *market coupling* sulle frontiere Italia-Francia, Italia-Austria e Italia-Slovenia per l’anno 2015;
 - è intervenuta, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 93/11, al fine di superare la criticità rappresentata dalle diverse tempistiche di pagamento del mercato italiano rispetto ai mercati esteri confinanti;
 - ha identificato una soluzione transitoria, che prevede di estendere, alle frontiere di Francia e Austria, le modalità di finanziamento di GME da parte

di CCSE, individuate con la deliberazione 609/2013/R/eel con riferimento alla sola frontiera slovena e tale soluzione transitoria è volta a consentire il puntuale avvio del *market coupling* dando modo, al GME, di sviluppare una soluzione definitiva anche in vista del futuro allargamento ad altre frontiere del progetto di integrazione dei mercati del giorno prima;

- con la deliberazione 52/2015/R/eel, l’Autorità:
 - ha approvato, per il solo anno 2015, lo schema di convenzione tra GME e CCSE, redatto ai sensi della deliberazione 609/2013/R/eel e modificato e integrato secondo quanto previsto dalla deliberazione 45/2015/R/eel;
 - ha richiesto, al GME, di inviare, entro il 30 ottobre 2015, una relazione in merito alle tempistiche previste per l’introduzione della soluzione di regime per la gestione del disallineamento delle tempistiche di pagamento del mercato elettrico italiano rispetto a quelle degli altri mercati elettrici europei e ogni altra informazione utile per valutare l’opportunità di estendere la validità della convenzione di cui al precedente alinea anche successivamente all’anno 2015.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 7/2014, il GME ha posto in consultazione la proposta di soluzione a regime individuata per la gestione del disallineamento delle tempistiche di pagamento del mercato elettrico italiano rispetto a quelle degli altri mercati elettrici europei, prevedendo la sua introduzione nel corso del 2016;
- con la comunicazione 4 novembre 2015, il GME ha informato l’Autorità che:
 - la soluzione di regime individuata per la gestione delle tempistiche di pagamento prevede un *settlement* a cadenza settimanale (W+1) e una fatturazione mensile. Tale soluzione è stimata entrare in operatività nel corso dell’autunno 2016;
 - anche nell’ambito della soluzione a regime, ritiene necessario essere affiancato da un soggetto finanziatore, identificabile in CCSE o in un altro soggetto istituzionale all’uopo individuato, in grado di anticipare la liquidità necessaria a regolare con le controparti estere il *settlement* con cadenza giornaliera il secondo giorno successivo a quello di flusso (nel seguito: D+2);
 - ritiene necessario estendere la validità dello schema di convenzione tra il GME e CCSE anche successivamente all’anno 2015 e almeno fino a fine anno 2016.

RITENUTO NECESSARIO:

- in attesa della definizione della soluzione di regime, rinnovare, in via transitoria, lo schema di convenzione tra il GME e CCSE, di cui alla comunicazione 16 febbraio 2015 e approvato con la deliberazione 52/2015/R/eel

DELIBERA

1. di rinnovare lo schema di convenzione tra il GME e CCSE, di cui alla deliberazione 52/2015/R/eel, fino all'entrata in vigore della soluzione a regime delle tempistiche di pagamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al GME e a CCSE;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni